

Codice A1413C

D.D. 10 dicembre 2021, n. 2022

Art. 18, comma 1 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante "Norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita" integrato dall'art. 1 della Legge 30 Dicembre 2020, n. 178 - Accertamento sul cap. 20550/2021 dell'entrata di E 301.026,82= e contestuale impegno di spesa di E 301.026,82= sul cap. 159580/2021 a favore delle A.S.R. piemontesi.



ATTO DD 2022/A1413C/2021

DEL 10/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari

OGGETTO: Art. 18, comma 1 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante "Norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita" integrato dall'art. 1 della Legge 30 Dicembre 2020, n. 178 - Accertamento sul cap. 20550/2021 dell'entrata di € 301.026,82= e contestuale impegno di spesa di € 301.026,82= sul cap. 159580/2021 a favore delle A.S.R. piemontesi.

Premesso che,

l'art. 18, comma 1 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante "*Norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita*", al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 della medesima legge, ha istituito, presso il Ministero della Salute un "*Fondo per le tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita – PMA*";

il Fondo è ripartito tra le Regioni, con esclusione delle Province Autonome di Trento e di Bolzano in ragione di quanto previsto dall'art.1, comma 3 del D.Lgs: 19 novembre 2010, n. 252 e dall'art. 2, comma 109 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Visto,

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante «*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*» che, in corrispondenza delle prestazioni relative alla procreazione medicalmente assistita, all'allegato 4D, note n. 13 e n. 14, ne prevede l'erogabilità fino al compimento del quarantaseiesimo anno di età;

l'art. 1, comma 450, primo periodo, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale stabilisce che "*...al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il Decreto del Ministro*

della salute di cui al comma 451, alle coppie con infertilità e sterilità per consentire l'accesso alle prestazioni di cura e diagnosi dell'infertilità e della sterilità, la dotazione del Fondo per le tecniche di PMA, di cui all'art. 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023”;

il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sullo schema del Decreto del Ministro della Salute per la definizione del contributo e la ripartizione dell'importo a valere sul Fondo per le tecniche di PMA, Rep. Atti n. 127/CSR del 4 agosto 2021.

Preso atto che,

con Decreto del Ministro della Salute del 5 Agosto 2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 244 del 12 Ottobre 2021, al comma 1 art. 1, è stabilito che la ripartizione del “Fondo per le tecniche di PMA”, integrato secondo quanto previsto dal comma 450 dell'art. 1 della legge 30 Dicembre 2020, n. 178, è effettuata tra le Regioni, in relazione a quanto indicato nel prospetto “Allegato A”, facente parte integrante e sostanziale del medesimo atto; per la ripartizione del sopracitato Fondo, al comma 2 art. 1, sono stati altresì definiti i sotto indicati criteri secondo cui alla Regione Piemonte è stato attribuito il 6% del totale:

- criterio I: il 70% delle risorse è calcolato in proporzione al numero di donne residenti nella Regione ricomprese nella classe di età 18-46 anni (sulla base dei dati ISTAT ultimi disponibili riferiti al 1° gennaio 2020);
- criterio II: il restante 30% delle risorse è calcolato in proporzione al criterio I, sulla base di un coefficiente di ponderazione che consente di assegnare un finanziamento maggiore alle Regioni ove l'offerta di PMA è minore o dove non vengano eseguiti cicli di PMA presso centri pubblici o privati accreditati, a carico del Servizio sanitario nazionale, per mancanza di offerta.

Accertato che,

con Decreto del 13 Ottobre 2021 il Direttore dell'Ufficio IV del Ministero della Salute – Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, ha autorizzato l'impegno ed il contestuale pagamento, a valere sul cap. ministeriale n. 2440 dello stato di previsione della spesa, quale ripartizione del “Fondo per le tecniche di procreazione assistita di cui al comma 1, art. 18 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40”, attribuendo alla Regione Piemonte la somma di € 301.026,82=.

Considerato che,

con D.G.R. n 7-12382 del 26 ottobre 2009 recante “Approvazione documento tecnico-programmatico sull'attività di Procreazione Medicalmente Assistita”, sono state approvate le modalità tecnico-organizzative e di programmazione dei Centri e sono state date indicazioni sulla rete e loro operatività, con contestuale individuazione di due ulteriori centri pubblici, siti presso l'ASL AT (Ospedale Civile di Asti) e l'ASL NO – AOU Maggiore della Carità (Centro interaziendale nel Presidio di Galliate), integrando così la preesistente rete piemontese dei Centri di PMA ad un numero totale di cinque.

Visti e richiamati,

l'art. 51 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41” e s.m.i.;

le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D. Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118;

la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 “*Bilancio di previsione finanziario 2021-2023*”;

la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 “*Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.*”;

la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 “*Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione*”;

la Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 “*Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie*” .

Dato atto che,

con D.G.R. 22-4047 del 5 novembre 2021 di variazione al bilancio finanziario di previsione 2021 – 2023, l’importo di € 301.026,82=è stato iscritto sul capitolo n. 20550/2021 di entrata del bilancio e sul vincolato capitolo di spesa n. 159580/2021;

risulta necessario:

- accertare la somma di € 301.026,82= sul capitolo di entrata 20550 del bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023, annualità 2021, codice versante 326486 Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria;
- impegnare la somma complessiva di € 301.026,82=sul capitolo di spesa n. 159580 del bilancio finanziario gestionale 2021–2023, annualità 2021, a favore delle Aziende Sanitarie Regionali, a titolo di risorse per le tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), rinviando a successivo provvedimento l’assegnazione delle suddette risorse alle Aziende Sanitarie Regionali; la transazione elementare delle su indicate registrazioni contabili è rappresentata nell’allegato “*Appendice A – Elenco Registrazioni contabili*” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso atto che,

al comma 1, art 2 del succitato Decreto 5 Agosto 2021, è stabilito che le Regioni sono tenute ad utilizzare l'intero importo loro spettante al fine di offrire, attraverso le strutture dei propri servizi sanitari regionali o le strutture private accreditate operanti sul proprio territorio, alle coppie che ne facciano richiesta, le prestazioni di cura e diagnosi della infertilità e della sterilità, ivi comprese le prestazioni di PMA;

al comma 2 del medesimo articolo è disposto che l'onere, a carico dei servizi sanitari regionali, deve corrispondere al costo sostenuto per i fattori produttivi impiegati per l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, debitamente rendicontato dalle strutture eroganti.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che l'accertamento non è stato assunto con precedenti atti.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art.18 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40;
- D.Lgs del 30 marzo 2001, n. 165;
- artt. 17 e 18 della L.R. 23 luglio 2008 n. 23;
- D.G.R. del 26 ottobre.2009, n. 7-12382;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- Decreto del Ministro della Salute 5 Agosto 2021;
- Decreto del Ministero della Salute 13 Ottobre 2021;
- D.Lgs del 23 giugno 2011 n. 118;
- L.R. 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- L.R. 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie";
- D.G.R. del 19 aprile 2021, n. 1-3115;
- D.G.R. del 9 luglio 2021, n. 43-3529;
- D.G.R. del 5 novembre 2021, n. 22-4047.

determina

- di accertare la somma di € 301.026,82= sul capitolo di entrata 20550 del bilancio finanziario gestionale 2021–2023, annualità 2021, codice versante 326486 Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria;
- di impegnare la somma complessiva di € 301.026,82=sul capitolo di spesa n. 159580 del bilancio finanziario gestionale 2021–2023, annualità 2021, a favore delle Aziende Sanitarie Regionali, a titolo di risorse per le tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA);
- di rinviare a successivo provvedimento l’assegnazione alle Aziende Sanitarie Regionali delle suddette risorse; la transazione elementare delle su indicate registrazioni contabili è rappresentata nell’allegato “*Appendice A – Elenco Registrazioni contabili*” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il Funzionario estensore
dott.ssa Maria Teresa Simonetti

IL DIRIGENTE (A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e
socio-sanitari)
Firmato digitalmente da Franco Ripa